

Regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12630 del 12/05/2025 (Rv. 674695 - 01)

Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in ragione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12630 del 12/05/2025 (Rv. 674695 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295